



ORDINANZA SINDACALE

Prot. GAB/n. 9 del 04/07/2018

Oggetto: Modifiche e integrazioni all'Ordinanza Sindacale n. 430 del 07/06/2018.

IL SINDACO

Premesso

che il Comune di Napoli in data 07/06/2018 ha adottato l'Ordinanza Sindacale n. 430 afferente "Disposizioni a tutela della sicurezza urbana, per il contrasto dell'inciviltà e per la valorizzazione delle attività di intrattenimento. Calendario delle sospensioni delle misure previste dalla presente ordinanza in occasione di festività e ponti";

che fin dall'entrata in vigore della citata ordinanza, l'Amministrazione comunale ha ritenuto prioritario procedere al monitoraggio e alla verifica della congruenza delle prescrizioni e delle misure contenute nel provvedimento al fine di assicurarne l'effettività;

che in fase di prima applicazione dell'Ordinanza Sindacale è emersa la necessità di effettuare alcune modifiche e integrazioni.

Considerato

che, come evidenziato anche dal Presidente della Municipalità 1 e dai Comitati dei residenti, appare necessario integrare l'**Area 1)** con Via Mergellina, Via Caracciolo, Via G. Martucci, Viale Dhorn, Via Chiatamone, Via Orsini, anch'esse interessate da criticità legate alla c.d. "movida", con la precisazione che agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi ivi presenti, per la loro particolare ubicazione, non si applicano gli orari di chiusura previsti dal punto 2) e il divieto di cui al punto 7) della parte **Ordina** dell'ordinanza sindacale n. 430 del 07/06/2018;

che alcuni operatori di esercizi commerciali ricadenti nell'area 5), le cui attività riguardano, prevalentemente, la vendita e somministrazione di prodotti alimentari, hanno rappresentato la necessità di garantire il servizio ai tanti lavoratori che iniziano il turno di notte, mediante l'apertura degli esercizi commerciali anche oltre gli orari stabiliti **per la sola vendita di alimenti e bibite analcoliche in contenitori non di vetro**, in analogia con quanto stabilito per l'Area 6) al p. 2 della parte **Ordina** dell'ordinanza sindacale n. 430 del 7/06/2018;

che sul precedente punto sono stati coinvolti i comitati dei residenti che hanno condiviso la previsione;

che sul punto 4) del **Dispone** si ritiene opportuno eliminare la parte in cui si precisa: "Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell'ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie";

che allo scopo di rafforzare l'operatività dell'ordinanza si ritiene opportuno modificare il punto 6) del **Dispone** nel modo seguente: "Che i trasgressori della violazione di cui al punto **6)** sono puniti, ai sensi dell'art 7, comma 15bis del C.d.S., con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma

da **euro 1.000,00 a euro 3.500,00**. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II della citata legge. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui si è commesso il fatto”;

che il punto 7) del **Dispone** va soppresso.

Ritenuto pertanto

di dover apportare alcune modifiche all'Ordinanza Sindacale n.430/2018;

Visti:

1. Part.50 comma 5 del d.lvo 267/2000, come novellato dall'art. 8, comma 1, lettera a) della legge n.48 del 2017, in tema di ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, per la tutela della vivibilità urbana.
2. Part. 9 l. 447/95,in materia di poteri del Sindaco in tema di ordinanze per la limitazione delle emissioni sonore nocive per la salute pubblica.
3. gli artt. 46 comma 2 e 53 comma 32 TUEL.
4. Part. 42 dello Statuto del Comune di Napoli.

DISPONE

Modificare e integrare l'Ordinanza Sindacale n. n. 430 del 07/06/2018, così come di seguito riportato:

il p. 2 della parte **Ordina** va integrato nel senso che anche per l'area 5) è consentita l'apertura degli esercizi commerciali anche oltre gli orari stabiliti per la sola vendita di alimenti.

al p. 4) del **Dispone** si ritiene opportuno eliminare la seguente parte: “Sarà altresì prevista la trasmissione del verbale di accertamento da parte dell'ufficio accertatore, come stabilito dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009 art. 3, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio per la verifica di eventuali violazioni di disposizioni tributarie”.

che il punto 6) del **Dispone** viene modificato nel modo seguente: “Che i trasgressori della violazione di cui al punto 6) sono puniti, ai sensi dell'art 7, comma 15bis del C.d.S., con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **euro 1.000,00 a euro 3.500,00**. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II della citata legge. Contestualmente all'accertamento della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo in cui si è commesso il fatto”.

che il punto 7) del **Dispone** viene soppresso.

Integrare l'**Area 1)** con Via Mergellina, Via Caracciolo, Via G. Martucci, Viale Dhorn, Via Chiatamone, Via Orsini, anch'esse interessate da criticità legate alla c.d. “movida”, con la precisazione che agli esercizi commerciali ed ai pubblici esercizi ivi presenti, per la loro particolare ubicazione, non si applicano gli orari di chiusura previsti dal punto 2) e il divieto di cui al punto 7) della parte **Ordina** dell'ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e va trasmessa agli Uffici perché sia pubblicata in data odierna nell'Albo Pretorio del Comune di Napoli, nonché ne venga curata la massima divulgazione, in particolare sul sito web istituzionale e presso le Associazioni degli esercenti.

Il Servizio Polizia Locale è incaricato di vigilare sull'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali previste per comportamenti costituenti reato che dovessero essere accertati.

Il presente atto è altresì notificato al Prefetto ed al Questore di Napoli affinché dispongano le misure ritenute più idonee per garantire l'attuazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza per le Forze dell'ordine.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Campania, o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Sottoscritta digitalmente da
IL SINDACO
Luigi de Magistris

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente ordinanza è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.